

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1356 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2020 la Slovenia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovenia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovenia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,2 % e all'83,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovenia diminuirà del 7,0 % nel 2020.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovenia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovena connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, illustrate ai considerando da (4) a (9).
- (4) La «legge sulla misura provvisoria di rimborso parziale dell'integrazione dei salari (ZIUPPP)» ⁽²⁾ e la «legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia (ZIUZEOP)» ⁽³⁾, citate nella richiesta della Slovenia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di integrazione salariale per i dipendenti che non hanno lavorato (o che sono rimasti in attesa di lavoro) a causa di una temporanea incapacità dei datori di lavoro di fornire loro lavoro per ragioni economiche, forza maggiore o quarantena. La prestazione dovuta in base al regime è limitata all'80 % dello stipendio medio dei dipendenti negli ultimi tre mesi, ma non è inferiore al salario minimo in Slovenia e presuppone che il dipendente rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro. Il regime è stato in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Sulla base della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (ZIUOOPE)» ⁽⁴⁾, il regime è stato successivamente prorogato con talune modifiche dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020, con un'ulteriore proroga pianificata fino alla fine di settembre 2020.
- (5) È stata introdotta un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti che beneficiano del regime di integrazione salariale. Tale regime è stato esso in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
- (6) È stato varato un regime di riduzione dell'orario lavorativo che consente ai datori di lavoro di introdurre temporaneamente il lavoro a tempo parziale, pur pagando ai dipendenti uno stipendio a tempo pieno. Il datore di lavoro riceve una sovvenzione di importo fisso per le ore non lavorate da ciascun dipendente, a condizione che questi rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro più un ulteriore mese. Il regime è in vigore dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ GUL 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ ZIUPPP, Gazzetta ufficiale della RS n. 36/20

⁽³⁾ ZIUZEOP, Gazzetta ufficiale della RS n. 49/20

⁽⁴⁾ ZIUOOPE, Gazzetta ufficiale della RS n. 80/20.

